

Comune di Rimini

Regolamento per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli enti esponentziali della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose.

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative della previsione di cui all'articolo 9 comma 1 lettera h) della L.R. 21.12.2017 n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", della deliberazione della Assemblea legislativa n. 186 del 20.12.2018 nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.09.2019, con la finalità di definire i criteri di determinazione e ripartizione dell'accantonamento di una quota degli oneri per attrezzature e spazi collettivi (U2- urbanizzazione secondaria) introitati dal Comune di Rimini, da destinare a titolo di contributo agli enti esponentziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana, restauro, consolidamento statico e manutenzione che interessino edifici di culto e le relative pertinenze.
2. Le confessioni religiose possibili destinatarie dei contributi sono individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale sul territorio comunale, con le modalità di cui all art.8.
3. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura distinta rispetto ai finanziamenti previsti in altri atti o provvedimenti amministrativi del Comune di Rimini diretti a soddisfare specifici interessi locali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi indicati al precedente art. 1, finalizzati alla realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana, restauro, consolidamento statico e manutenzione che interessino attrezzature religiose, ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici soggetti a vincolo di tutela di cui alla parte II del D.Lgs n. 22.01.2004 n.42 , le relative aree di pertinenza ed agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, ancorché non soggetti alla tutela di cui sopra, individuati dallo strumento urbanistico comunale.
2. Ai fini del presente regolamento per edifici di culto e relative pertinenze si intendono gli edifici per il culto aperti al pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli (come chiese, cappelle, monasteri), e le loro pertinenze (come campanili, sagrestie, cimiteri). Gli stessi dovranno essere così classificati:
 - **gli edifici di culto**, nel Catasto Edilizio Urbano, ai sensi del R.D.L.n. 652/1939 e successive modificazioni, nella categoria E/7;
 - **le pertinenze**, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, dovranno essere destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento degli edifici di culto, senza costituirne parte integrante;
3. Le attività che si svolgono nei locali indicati non debbono qualificarsi come attività di rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopi di lucro; non rientrano pertanto tra gli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svol-

te attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

4. Lo stato di fatto degli edifici interessati deve essere legittimo, così come definito ai sensi dell'art. 9 bis del DPR 380/01. L'attestazione di legittimità deve essere rilasciata con perizia giurata da parte di un professionista tecnico abilitato.

5. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto od a pertinenza degli stessi.

Art. 3

Destinatari dei contributi

1. I soggetti destinatari del contributo sono le confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione aventi una presenza diffusa organizzata e stabile sul territorio del Comune di Rimini, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato l'ente dovrà essere stato riconosciuto quale persona giuridica con finalità di religione o di culto.

2. Possono beneficiare del contributo i soggetti che non perseguano fini di lucro e che siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento.

3. Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica unicamente la Diocesi di Rimini; per le altre confessioni religiose i legali rappresentanti dell'Ente.

4. I richiedenti devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.

5. I soggetti autorizzati presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

6. Ai fini del presente regolamento ogni Ente religioso che intende accedere ai finanziamenti comunica in sede di istanza l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nel Comune con espresso riferimento al territorio servito, l'indicazione di massima dell'entità della utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'Ente come sopra individuato.

7. Il predetto elenco resta aperto a successive variazioni che l'ente religioso si impegna a comunicare (es. inserimento di altro edificio).

8. Gli enti religiosi sono tenuti, inoltre, a predisporre un programma di intervento dettagliato, che delinei in modo chiaro e documentato:

- lo scopo dell'intervento, specificando gli obiettivi perseguiti ed il loro impatto sul contesto di riferimento;
- il fabbisogno economico, con l'indicazione delle risorse necessarie, dei costi stimati e delle modalità di utilizzo dei fondi richiesti;
- l'interesse dell'intervento nel contesto sociale e temporale, evidenziando la rilevanza e l'urgenza dell'azione proposta in relazione alle condizioni attuali della comunità di riferimento.

Art. 4

Spese ammesse a contributo

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per gli interventi legittimamente realizzati di riuso e rigenerazione urbana, restauro, consolidamento statico e manutenzione, ri-

conducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 comma 4 lettera a) della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Ai fini del presente regolamento per interventi di qualificazione edilizia si intendono gli interventi edilizi volti a mantenere in efficienza, ristrutturare o restaurare l'edificio nonché quelli funzionali al miglioramento della efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità.

3. Sono esclusi dal contributo le spese tecniche, le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento.

4. Sono ammessi a finanziamento gli interventi in corso d'opera o già eseguiti purché alla data di presentazione della domanda non sia trascorso più di un anno dalla ultimazione dei lavori.

5. Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la quota parte di spesa non finanziata.

6. Il medesimo intervento potrà essere proposto in occasione di più avvisi e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte in precedenza non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

Art. 5

Determinazione delle somme disponibili

1. Allo scopo di dare attuazione al presente regolamento, il Comune di Rimini determina, nell'ambito del bilancio di previsione, un apposito stanziamento per il finanziamento della spesa, individuato - in coerenza con deliberazione del Consiglio Comunale n 59 del 19.09.2019 - nel 7% delle somme introitate, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria derivanti da pratiche edilizie onerose, nell'anno finanziario precedente a quello in cui viene effettuato il relativo stanziamento, al netto delle restituzioni cui si è dato corso nel medesimo anno degli importi riferibili sempre a tali oneri.

2. Qualora la percentuale sopra indicata venga modificata per effetto di leggi o regolamenti regionali o di disposizioni comunali il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

Art. 6

Procedimento di assegnazione dei contributi

1. Entro 60 giorni dalla disponibilità finanziaria delle somme sugli appositi stanziamenti di bilancio, con cadenza annuale, il Comune approva, con delibera di Giunta, e pubblica sul sito istituzionale un apposito avviso con cui dà notizia dell'entità dell'accantonamento effettuato per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento nonché dei tempi - non inferiori a 30 giorni - e delle modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo. Per la predisposizione delle domande e il riparto/assegnazione dei fondi si fa riferimento a quanto contenuto nel presente regolamento. L'avviso pubblico di apertura del procedimento di assegnazione dei contributi può prevedere ulteriori criteri di valutazione dell'intervento, oltre quelli previsti dal presente regolamento, con riferimento al particolare contesto e/o a ragioni di interesse pubblico di volta in volta ritenuti prevalenti. In fase di prima attuazione l'avviso sarà pubblicato indicativamente entro 60 giorni dalla avvenuta approvazione del presente regolamento.

2. Sono ammesse le domande - redatte secondo la modulistica allo scopo predisposta - che presentino i requisiti previsti da regolamento e avviso, corredate di tutta la documentazione indicata all'art. 8, pervenute nel termine perentorio previsto nell'avviso a pena di esclusione.
3. L'istanza dovrà essere inviata via pec all'indirizzo sportello.edilizia@comune.rimini.it.
4. Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni; l'inutile decorso di quest'ultimo termine, da intendersi ugualmente perentorio, comporterà che la domanda verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.
5. L'istanza è presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
6. Ogni confessione religiosa può candidare un massimo di 5 interventi per ogni avviso, presentando per ciascuno apposita istanza.
7. Possono richiedere il contributo unicamente gli interventi per cui siano state sostenute spese superiori a 10.000,00.
8. Il responsabile del procedimento verifica la regolare presentazione e completezza della domande e il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento, e formula l'elenco delle domande ammissibili.
9. La commissione di cui al successivo art. 7 valuta gli interventi di cui alle domande ammesse e redige un elenco secondo i criteri preferenziali nel medesimo articolo indicati.
10. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, fatte salve le sospensioni intervenute per il reperimento della documentazione integrativa.

Art. 7

Commissione e criteri di valutazione sulle istanze

1. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, con determina dirigenziale, sarà individuata apposita Commissione composta da 3 membri individuati tra il personale tecnico interno all'Ente.
2. La commissione provvederà a redigere l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento secondo i seguenti criteri preferenziali, e quelli che saranno ulteriormente declinati nell'avviso di apertura del procedimento di cui all'art 6:
 - a) in relazione al tipo di edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
 - edificio vincolato ai sensi della Parte seconda del Dlgs 42/04 di importanza storica, artistica, architettonica,
 - edificio vincolato ai sensi della Parte seconda del Dlgs 42/04 di interesse documentale
 - altri edifici;
 - b) in relazione al tipo di intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
 - ristrutturazione edilizia,
 - restauro e risanamento conservativo,
 - opere di manutenzione;
 - c) in relazione al contenuto dell'intervento rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
 - eliminazione pericolo per la pubblica incolumità,
 - interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico,

- opere di adeguamento igienico sanitario,
- messa a norma degli impianti dei fabbricati,
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche,
- interventi finalizzati al risparmio energetico,
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi;
- d) in relazione alla presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività ed all'entità dell'utenza servita dall'edificio;
- e) in relazione agli ulteriori criteri di valutazione definiti con l'avviso pubblico;

3. Il peso attribuito ai criteri preferenziali elencati sarà definito in modo dettagliato all'interno dell'Avviso, nel quale verranno specificate le modalità di valutazione ed i relativi punteggi assegnati a ciascun criterio.

4. In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo ed in ultima istanza si procederà a sorteggio.

Art. 8 Documentazione

I soggetti interessati debbono allegare alla richiesta di contributo idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, e più precisamente:

a) atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso da parte dello Stato Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del richiedente a rappresentare l'ente religioso di riferimento.

b) fatture attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere intestate all'Ente richiedente ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale, contenente una puntuale descrizione dei lavori/servizi e/o beni forniti, tale da consentire di risalire agevolmente all'intervento edilizio e contenente un'indicazione chiara della sede di destinazione degli interventi per i quali si chiede il contributo;

c) ricevuta dell'avvenuto pagamento consistente nei seguenti documenti:

- per pagamenti con bonifico: nella contabile rilasciata dalla banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data e il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
- pagamenti con assegno circolare: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore+matrice);
- pagamenti con bancomat o carta di credito: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito della carta di credito/bancomat: ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili;

d) una relazione sintetica a firma del legale rappresentante dell'ente religioso sugli interventi realizzati che non necessitano di rilascio di titolo abilitativo o indicazione degli estremi del titolo abilitativo ottenuto/presentato;

e) l'elenco degli edifici di culto, (di cui all'art.3 punto 6.) appartenenti all'Ente richiedente, e relative pertinenze presenti nel Comune con espresso riferimento al territorio servito, l'indicazione di massima dell'entità della utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'Ente.

f) un programma di intervento dettagliato, come meglio specificato all'art.3 punto 8.

L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire opportuni sopralluoghi per la verifica degli interventi effettivamente eseguiti, previo congruo preavviso.

g) atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

Art. 9

Riparto e liquidazione del contributo

1. Con determina del Capo del Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale sarà approvato l'elenco degli interventi ammissibili unitamente al riparto delle risorse.
2. Il contributo verrà assegnato in ragione della richiesta sino ad esaurimento delle risorse disponibili e non potrà in ogni caso essere superiore al 60% della spesa sostenuta.
3. L'elenco approvato delle domande ammesse a contributo viene pubblicato sul sito internet del Comune.
4. I contributi verranno impegnati e liquidati dal Capo del Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale.
5. Il contributo assegnato viene erogato dietro presentazione di copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, corredate dal bonifico di pagamento e dalla contabilità dei lavori effettuati; non possono essere erogate anticipazioni.
6. A tal fine alla fattura andrà allegata una relazione descrittiva dei lavori di riferimento, oltre alla copia dell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 2 co.5 debitamente trascritto.
7. La liquidazione del contributo ammesso avverrà in un'unica soluzione fatto salvo per importi superiori a 40.000,00 euro che potranno essere liquidati in più tranches.
8. La modulistica per la richiesta di liquidazione del contributo ammesso sarà resa disponibile sul sito istituzionale.
9. Le somme che non saranno erogate dopo aver soddisfatto la totalità delle domande ricevute nell'anno, costituiranno economie di bilancio.

ART. 10

Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza della assegnazione

1. L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine decorre dal deposito della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità.
2. Gli interessati, pertanto, dovranno sottoscrivere il predetto atto e provvedere alla relativa registrazione e trascrizione nei termini di legge con spese a loro carico. Per gli interventi con durata pluriennale, sul medesimo immobile, l'impegno originariamente assunto in occasione della prima istanza di assegnazione sarà considerato valido per tutte le istanze successive.
3. Fermo il divieto di anticipazioni il beneficiario, pena la decadenza del contributo, deve ultimare le opere nel termine di validità del titolo abilitativo e comunque non oltre tre anni dalla concessione del contributo.
4. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 3 è altresì causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:
 - la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto), salva la possibilità di presentare variazioni;
 - il mancato rispetto dell'impegno di cui ai precedenti comma 1 e 2 (mantenimen-

to per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi);

- la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo;
- il definitivo accertamento di opere sanzionate ai sensi della L.R. 23/04.

5. La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali.

6. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 comporterà la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

7. Tutte le somme rinunciate, revocate o non distribuite costituiranno economie di bilancio.

8. Tutte le dichiarazioni ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo sono formulate come dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 11

Tracciabilità e Codice Unico di Progetto (CUP)

Ai sensi della normativa vigente in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici (Delibera CIPE n. 143/2002, art. 11 della Legge n.3/2003, Linee guida DIPE e ITACA), l'erogazione di contributi a soggetti privati, ivi compresi gli enti religiosi, finalizzati alla realizzazione di opere o interventi configurabili come progetti di investimento pubblico, è subordinata all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP).

Il Comune richiederà il CUP, in qualità di soggetto finanziatore, anteriormente all'erogazione del contributo, indicando come natura del progetto "CONCESSIONE DI AIUTI A SOGGETTI DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE";

Il CUP sarà riportato in tutti gli atti amministrativi e contabili relativi al contributo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio previsto dalla normativa nazionale in materia di finanza pubblica.

ART. 12

Obblighi di pubblicazione e trasparenza amministrativa

In conformità agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, il Comune provvederà alla pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale, dei provvedimenti di concessione di vantaggi economici a favore degli enti religiosi, specificando il soggetto beneficiario, l'importo, la normativa di riferimento, l'ufficio e il responsabile del procedimento e la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

La mancata pubblicazione comporterà le conseguenze previste dalla normativa vigente, ivi inclusa l'inefficacia del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. lgs 33/2013.

Le agevolazioni concesse dovranno comunque essere compatibili con i principi di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza e non discriminazione, garantendo parità di trattamento tra i soggetti richiedenti.